

**Spett.le**

**Ministero dell'Istruzione**

**VIALE TRASTEVERE N. 76/A**

**00153 ROMA**

**ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.**

**mediante pubblicazione sul sito del MIUR in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio – Roma, Sez. IIIBis, con Ordinanza n. 4473/2022, nell'ambito del ricorso n. 6948/2022**

Nell'interesse dei Sig.ri Abate Valeria, Abruzzese Maria Bernardetta, Agarini Ilaria, Agostinelli Roberta, Aldè Beatrice, Altieri Palma Rita, Amaro Valeria, Ambrosi Federico, Angelini Annalisa, Artale Valeria, Assetta Pietro, Bacchelli Silvia, Bacci Raffaella, Bahbout Sara, Balata Annalisa, Balestrieri Irene, Ballerano Marzia, Bamundo Angela, Barigelli Valentina, Basso Francesca, Begna Jacopo, Belghazal Hajar, Bergamini Barbara, Bernabei Cristina, Bianchi Lia, Bianchi Livia, Bignazzi Marta Maria, Boi Daniela, Boldrini Lucia, Bonazzi Ilaria, Bonet Desirè, Bonifazi Francesca, Buetti Giuseppina, Bux Angela, Caivano Mariachiara, Calvagna Luca Giuseppe Natale, Capone Monica, Capotosto Paolo, Carrozzo Cinzia, Casolari Annarita, Castellani Riccardo, Catanzariti Francesca, Ceccarelli Gabriele, Cecchetto Sara, Cenetti Marina, Chiarappa Maria, Ciampalini Gemma, Ciccone Imma, Cirilli Benedetta, Cocchi Giuseppe, Coccia Valentina, Coiro Gaetano, Comes Maria Colomba, Concilli Mafalda, Coppola Raffaella, Cosentino Lucia, Cossa Serena, Costa Marina, Cristiano Cristina, D'Acunzo Francesco, D'Agostino Gerarda, Dainelli Deborah, Dallari Simona, D'Amati Michela, Davoli Silvia, Della Schiava Sara, De Simone Giada, Di Gregorio Laura, Di Marco Giuseppe, Di Marco Rinaldo, Di Salvatore Sandra, Di Stadio Francesca, Donfrancesco Silvia, Duo Giordano, Dusefante Raffaele, Eterno Vincenzo, Fabio Vittorio, Falcolini Matteo, Fanelli Ilaria, Farinelli Sara, Fava Melania, Feliciani Davide, Fiore Irene, Firullo Eugenia, Fonti Alberto, Foschi Simonetta, Frau Riccardo, Fucili Simona, Gabrielli Rebecca, Gatti Silvia, Giacobello Sara, Gianfelici Maria Velia, Giordano Catia, Gonfiantini Luca, Guzzo Elena, Illibato Ciro, Improta Ilaria, Inserra Miriam, Lamantea Simone, Lascala

Marco, La Tesse Simone, Leoni Elena, Letizia Antonella, Leva Francesco, Liguori Claudia, Lolli Claudio, Lombardo Ilaria, Luca Alessia, Maiorano Maria Vittoria, Mancuso Gaetano, Marcovecchio Genni Enza, Mariani Laura, Marzo Livia Francesca Rosa, Massa Sabina, Massafra Carlo, Menconi Alessio, Menanno Erica, Micelli Teodora, Mosca Maria Elena, Napolitano Virginia, Ottelli Manuela, Paduano Natascia, Paiano Luigi, Palmieri Francesco, Pannocchietti Palminuccia, Pampanin Marco, Pauri Marta, Pedio Alessandra, Penna Andrea, Pesciaroli Lorena, Pezzuto Dario, Picone Concetta Maria Beatrice, Pieri Elena, Pinna Giorgia, Pinto Donatella Rossana, Rapisarda Francesca, Rosano Immacolata, Roviello Valentina, Russo Annunziata, Russo Giovanna, Russo Luisa, Saccà Maria, Salierno Daniele, Salotto Daniela, Salvagni Lucilla, Salzano Antonio, Santonocito Agata Rita, Scudellari Francesco, Senatore Chiara, Serratore Sandra, Sgro Maria Rita, Sichera Michela, Sijinardi Giovanni Alessio, Silvestrelli Giorgia, Sorgentone Corrado, Squillace Marco, Stradaoli Stefano, Talenti Marco, Tiberia Enrica, Tinucci Veronica, Todaro Lavinia, Triglia Simone, Valoppi Cristiana, Valtorta Paola, Valvo Francesco Vito Michele, Vassalotti Elena, Villani Fiorella, Vinci Elisabetta, Vizzinisi Alessia, Zanella Michele, Zaramella Ilaria

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Angelis e dall'Avv. Daniele Proietti ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, via Montevideo n. 10

### **PREMESSO**

- 1) che tutti i ricorrenti hanno preso parte alla procedura concorsuale ordinaria di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (e successive modifiche), relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche (“STEM”);
- 2) che, pertanto, in data 3.05.2022 (A020, A027, A041), 4.05.2022 (A026) e 5.05.2022 hanno preso parte alla prova scritta di concorso con riferimento alla regione ed alla classe di concorso dagli stessi indicata in sede di domanda di partecipazione;
- 3) che, a quanto consta, in gran parte degli istituti in cui si è svolta la prova scritta in questione è stato vietato ai candidati di utilizzare carta e penna;
- 4) che, all'esito di tale prova, hanno tutti conseguito un punteggio inferiore a 70/100 con conseguente impossibilità di accedere alla successiva prova orale di concorso;

5) che, in ragione di quanto precede, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio – n. 6948/2022 - richiedendo: **«l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte: 1) del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Direzione Generale del Personale del Ministero dell’Istruzione, ha informato gli Uffici Scolastici Regionali che la “Commissione Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato che i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l’uso di carta da scrivere e penna” 2) del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Commissione Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell’Istruzione che “i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l’uso di carta da scrivere e penna” di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: 3) i provvedimenti cui gli Uffici Scolastici Regionali, nell’ambito del concorso c.d. STEM, hanno informato i candidati di quanto precede, ossia del divieto di utilizzare carta e penna nel corso della prova scritta di concorso; 4) gli elenchi - non conosciuti, giacché non pubblicati dai competenti Uffici Scolastici Regionali - recanti i nominativi dei candidati che, dopo aver svolto la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova orale nell’ambito del concorso per cui è causa con riferimento alla regione e alle classi di concorso indicate dai ricorrenti in sede di domanda di partecipazione<sup>1</sup>; 5) i verbali - non conosciuti - relativi alla prova scritta tenutasi in data 3.05.2022 (A020, A027, A041), 4.05.2022 (A026), 5.05.2022 (A028) in ciascuna regione (ad eccezione dei casi in cui è stata disposta l’aggregazione territoriale di più regioni), con riferimento alla regione e alle classi di concorso indicate dai ricorrenti in sede di domanda di partecipazione<sup>2</sup> nella parte in cui recano la decisione di vietare ai candidati l’uso di carta e penna; 6) il Decreto**

---

<sup>1</sup> Nello specifico: Piemonte (A020, A026 e A027), Liguria (A028), Lombardia (A026, A027, A028, A041), Veneto (A026), Friuli di Venezia Giulia (A026), Emilia Romagna (A020, A026 e A027), Toscana (A026 e A027), Lazio (A026 e A027), Umbria (A028), Marche (A020, A026 e A028), Abruzzo (A026, A027 e A028), Molise (A026 e A027), Campania (A020, A026, A027 e A028), Calabria (A026 e A028), Puglia (A026, A027 e A028), Sicilia (A026) e Sardegna (A027 e A028).

<sup>2</sup> Nello specifico: Piemonte (A020, A026 e A027), Liguria (A028), Lombardia (A026, A027, A028, A041), Veneto (A026), Friuli di Venezia Giulia (A026), Emilia Romagna (A020, A026 e A027), Toscana (A026 e A027), Lazio (A026 e A027), Umbria (A028), Marche (A020, A026 e A028), Abruzzo (A026, A027 e A028), Molise (A026 e A027), Campania (A020, A026, A027 e A028), Calabria (A026 e A028), Puglia (A026, A027 e A028), Sicilia (A026) e Sardegna (A027 e A028).

*Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione, così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/intergrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 nella sola ipotesi in cui l'art. 3, comma 7 – “Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”- dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti; 7) il D.M. 326 del 9.11.2021 con cui sono state apportate modifiche allo svolgimento del concorso in questione - modificando quanto stabilito nel D.M. 201 del 20.04.2020 - alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 25.05.2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali (modifiche recepite in sede di Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022) nella sola ipotesi in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti **e per l'accertamento** del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione)»*

**6)** che in sede di ricorso è stato contestato, in estrema sintesi, l'illegittimo svolgimento della prova scritta in quanto - anche sulla scorta di quanto previsto nei provvedimenti impugnati - durante lo svolgimento della stessa è stato negato ai candidati l'utilizzo di carta da scrivere e penna. Più nello specifico è stato contestato che una tale decisione è stata il frutto di un'erronea interpretazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022: “Durante lo svolgimento della prova i candidati **non possono introdurre** nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”. Tale norma, infatti, non vieta in assoluto l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati - tantomeno con particolare riferimento

ai quesiti somministrati nell'ambito del concorso STEM - bensì ne proibisce soltanto l'introduzione all'interno della sede di esame. Ciò, anche al fine: di evitare che possa essere utilizzato materiale astrattamente idoneo a celare "appunti" ritenuti utili per lo svolgimento della prova, ovvero a permettere l'astratta riconoscibilità dei candidati; di evitare che possa essere introdotto all'interno della sede di prova materiale "contaminato" o, comunque, potenzialmente idoneo a favorire il contagio da covid. Con la conseguenza che tanto dal tenore letterale della norma – che, si ribadisce, parla di introduzione e non di utilizzo – quanto dalla ratio sottesa alla sua emanazione, si evince chiaramente che con la medesima non si è voluto vietare l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati in sede di prova scritta. Inoltre, si è contestato che quanto affermato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 - *"i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna"* - risulta del pari censurabile poiché espresso in termini apodittici e, comunque, non corrisponde al vero, atteso che per rispondere a buona parte dei quesiti relativi alle materie STEM non è sufficiente la sola conoscenza teorica, ma risulta necessario anche un approccio "pratico" implicante la necessità di mettere per iscritto le proprie idee e/o le proprie ipotesi di soluzione e/o le proprie ipotesi di calcolo. Da ultimo, è stata contestata una disparità di trattamento tra i concorrenti in quanto *"a quanto consta - giacché oggetto di alcune segnalazioni – nell'ambito del concorso STEM alcune commissioni abbiano permesso ai candidati di utilizzare carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati"*.

7) con Ordinanza cautelare n. 4473/2022 del 13.07.2022 il TAR del Lazio, Roma, Sez. IIIbis, ha respinto l'istanza cautelare con cui i ricorrenti hanno richiesto, in buona sostanza, di poter ripetere la prova scritta di concorso;

6) che sempre con la medesima Ordinanza il TAR del Lazio - Roma ha ordinato di *"integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio"*; vale a dire, mediante pubblicazione della presente istanza/avviso, unitamente al ricorso introduttivo n. 6948/2022 ed a copia della medesima Ordinanza n. 4473/2022, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

in ottemperanza a quanto previsto nella predetta Ordinanza

**Si CHIEDE**

- di pubblicare sul sito Web del Ministero dell'Istruzione la presente istanza/avviso ed i relativi allegati;
- di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione.

**Si AVVISANO**

- tutti i soggetti (contro)interessati all'esito del ricorso in questione - ossia tutti coloro che all'esito della prova scritta svolta nell'ambito del concorso per cui è causa sono stati ammessi a svolgere la successiva prova orale di concorso (ovvero sono stati inseriti nella graduatoria finale di concorso ove medio tempore pubblicata) - che lo svolgimento del processo avviato con ricorso n. 6948/2022 può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

\*

Si allegano:

- 1) Nativo digitale del ricorso al TAR Lazio-Roma n. 6948/2022;
- 2) Ordinanza 4473/2022 .

\*

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare gli Avv.ti De Angelis e Proietti ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 20.07.2022

Avv. Antonio De Angelis

Avv. Daniele Proietti